



Politiche e servizi sociali

Carla Forcolin

IO NON POSSO PROTEGGERTI

Quando l'affido finisce:
testimonianze e proposte
perché gli affetti possano continuare

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Carla Forcolin

IO NON POSSO PROTEGGERTI

Quando l'affido finisce:
testimonianze e proposte
perché gli affetti possano continuare

FrancoAngeli

Copyright © 2009 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

A Shedrak e a Violetta

A tutti i bambini staccati da coloro che amano teneramente
A tutti gli adulti che non hanno potuto proteggere i loro bimbi

Agli operatori dei servizi sociali,
ai giudici minorili, ai politici che hanno a cuore l'infanzia.

Indice

Introduzione	pag. 9
Nota sull'uso dell'Appendice	» 23
1. La storia di Beatrice	» 25
2. Per un cambiamento di residenza	» 35
3. Ritorno alla famiglia d'origine	» 43
4. Quando ci si inimica un pubblico ufficiale	» 49
5. Tre fratellini allontanati due volte da casa	» 61
6. Dalla contesa alla concordia per il bene di una bambina: un esempio da seguire	» 74
7. Un affidamento marziano	» 86
8. Bambini bianchi/bambini colorati	» 91
9. Conclusioni	» 103
Poesie	» 109
Appendice	
1. I numeri che mancano. Bambini e ragazzi in affidamento in Italia. Intervento del prof. Valerio Belotti	» 113

2. Il contributo del dott. Enrico Moretti	pag. 123
3. Petizione al Parlamento Italiano	» 126
4. L'art. 44 e l'art. 25 delle leggi 184/83 e 149/01	» 128
5. L'art. 6 nelle leggi 184/83 e 149/01	» 129
6. Sentenza della Corte di Appello Sezione Minorile sul caso di Beatrice	» 131
7. Lettera dello psicoterapeuta Claudio Foti ai genitori affidatari di Beatrice	» 133
8. "Adozioni a rischio giuridico, adozioni in casi particolari" del giudice Francesco Paolo Occhiogrosso, Presidente del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza	» 136
9. Il parere dell'avvocato di famiglia Lucrezia Mollica	» 155
10. La garanzia dei legami affettivi: un diritto dei bambini, di <i>Claudia Arnosti</i>	» 159
Bibliografia	» 173
Ringraziamenti	» 175

Introduzione

Adozione e affidamento

L'Italia è un paese che soffre grandemente per il suo calo demografico, la sua infertilità, l'invecchiamento della sua popolazione. È il terzo paese nel mondo per numero di bambini adottati dall'estero, dopo USA e Spagna¹, ma il numero di minorenni affidati temporaneamente a famiglie (non adottati!) oppure inseriti in struttura al 31 dicembre 2005 tocca la quota di circa 27.000 bambini, con un passaggio medio annuale tra le mura di comunità e case-famiglia che supera agevolmente i 30.000 casi all'anno². È un numero questo in continuo aumento, causato sia dai minori stranieri non accompagnati sia dalle nuove povertà degli immigrati. Rimane comunque nelle nostre strutture assistenziali un nucleo costante di bambini italiani, per i quali non si trovano soluzioni familiari migliori di questa.

I numeri parlano un linguaggio a volte immediatamente comprensibile e danno le dimensioni dei fenomeni: dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, anno a cui risalgono le ultime ricerche sull'affidamento a cui è possibile accedere alla vigilia di questa pubblicazione, sono entrati in Italia con l'adozione internazionale 11.240 bambini, mentre con l'adozione nazionale ne sono stati adottati 4.235. Ne sono stati posti in affidamento familiare 3.443 dai Tribunali per i minorenni³ (al

1. Vedi sul sito www.commissioneadozioni.it l'estratto del report della Commissione Adozioni Internazionali sui fascicoli dell'anno 2008.

2. Vedi in Appendice il documento 1 del prof. Belotti, coordinatore del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza a pagina 113.

3. Dati raccolti dalla documentazione del Servizio Statistico del Dipartimento Giustizia Minorile (Fonte ISTAT).

dato si dovrebbero sommare gli affidamenti consensuali, fatti dai Servizi, su cui non ci sono numeri precisi), di cui circa la metà sono stati affidati a parenti stretti, con i cosiddetti affidamenti intrafamiliari. I bambini posti in affidamento eterofamiliare, cioè inseriti in famiglie estranee, scelte dai Servizi Sociali, sono stati pochissimi: ipotizzo 2.000 circa⁴.

Le adozioni nazionali sono meno della metà delle internazionali, e il loro divario numerico è destinato ad aumentare, gli affidamenti eterofamiliari, quelli di cui soprattutto ci occupiamo, sono meno della metà delle adozioni nazionali. Anche se i dati sull'affidamento sono solo indicativi, come lo sono quelli sui minori in struttura (dove si deve stare bene attenti a non confondere il numero dei bambini in "istituto" con il numero dei bambini nelle diverse strutture pubbliche esistenti) non si può prescindere da essi, ed è evidente la difficoltà di porre in adozione e ancor più in affidamento i bambini italiani. Perché un bambino italiano venga posto in adozione deve essere dichiarato "in stato di abbandono morale e materiale" e perché questo stato di abbandono sia conclamato non basta che egli si trovi in una struttura (casa-famiglia, comunità di vario tipo) ma deve essere considerato definitivamente senza famiglia. I bimbi che si trovano nelle nostre strutture assistenziali di solito non sono orfani: hanno dei genitori, solo che gli stessi non sono in grado di prendersi cura di loro, perché ammalati, fragili psicologicamente, dipendenti da sostanze stupefacenti, rinchiusi in carcere o afflitti da forme di grave povertà materiale e morale. Togliere i bambini a questi genitori, senza averne prima cercato il recupero non è giusto, ma il recupero è lungo e soprattutto incerto. È qui che scatta la funzione dell'affidamento, che dà una famiglia sostitutiva ai bambini senza staccarli dai loro genitori in modo definitivo, se questo è possibile. Ma l'affidamento risente della situazione precaria della famiglia d'origine, a cui si aggiungono tutte le difficoltà del nostro sistema di tutela dei minori e della macchina della giustizia. Porre un bambino in affidamento significa trovare prima una famiglia disponibile e sensibile, poi coordinare l'intervento dei servizi sociali territoriali della famiglia d'origine e del luogo in cui il bambino andrà a vivere, nonché talora l'intervento di uno o più tribunali per i minorenni o di altri servizi specializzati o anche di figure

4. Al 31-12-05 il numero totale dei minori in affidamento eterofamiliare viene calcolato attorno alle 6.000 unità, poiché il numero totale degli affidi è di 12.551 e gli affidi eterofamiliari sono la metà del totale. Vedi documento 2 a pag. 123.

come tutori e curatori. È questione difficile e complicata. Inoltre, l'affidamento è concepito come un istituto a tempo. A volte lo è davvero e la sua conclusione stacca i bambini in modo perfino rude (come vedremo) dalla famiglia affidataria, altre volte scivola, senza che le istituzioni sembrino avvedersene, nel tempo indeterminato, una specie di adozione scomoda perché non conclamata⁵.

Somiglianze e differenze

Spesso dalla gente “adozione” e “affidamento” sono considerati sinonimi e pochi sanno in cosa consista l'affidamento. Quando un errore è tanto diffuso un motivo c'è: sia l'adozione che l'affidamento sono istituti che offrono una famiglia sostitutiva a quella biologica ad un bambino/a che ne è privo. Solo che chi viene adottato ne è privo per sempre, in quanto la potestà genitoriale è stata dichiarata decaduta o i genitori sono morti, chi viene accolto in affidamento invece dovrebbe tornare nella famiglia di provenienza. Nella realtà, questo avviene in meno della metà dei casi.

L'adozione integra a tutti gli effetti il bambino nella famiglia che offre la sua disponibilità ad accoglierlo, i genitori diventano padre e madre, per tutta la vita. L'adottato assume il cognome di chi lo adotta e, ad esclusione di casi particolari, ne è il legittimo erede.

L'affidamento dura per legge due anni, rinnovabili se necessario. Cambia il rapporto con la famiglia che accoglie: si deve sempre ricordare al bambino che i suoi genitori sono altri (cosa impossibile quando questi è troppo piccolo per capire che chi lo accudisce non è mamma o papà). Cambia il rapporto giuridico: il cognome non si cambia, di eredità non si parla, la potestà genitoriale rimane alla famiglia naturale, anche se affievolita, o è assunta dai servizi.

L'affidatario non può, al momento del distacco, chiedere di mantenere un rapporto con il bambino che ha curato per anni, a meno che questo non gli venga concesso dalla famiglia d'origine o adottiva come semplice relazione personale. Le norme che disciplinano l'affidamento sono contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 149/01 e in merito si dice che “L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la

5. Pazè P., “Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni”, in *Minori-giustizia* n. 2/2007.

prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore”. Nel comma successivo si precisa che “ il giudice tutelare, alla fine del tempo previsto per l’affido, ‘sentiti i servizi sociali locali e il minore di anni 12 o anche più piccolo se ha capacità di discernimento’ richiede, se lo ritiene necessario, ulteriori provvedimenti nell’interesse del bambino”.

Questo significa che il giudice tutelare potrebbe richiedere o una proroga dell’affidamento o la dichiarazione di adottabilità per il bambino, che in tal caso verrebbe posto in adozione. Ma il minore potrebbe anche essere trasferito in una comunità, laddove la famiglia affidataria non volesse ribadire la propria disponibilità a prendersene cura, o passare ad altra famiglia affidataria. Per il bambino e per la famiglia affidataria poche certezze di vita, anzi nessuna.

Spesso, allo scadere dei due anni, non è chiaro ciò che è meglio fare “nell’interesse del minore”. In questi casi, c’è solo una strada da intraprendere: osservare il legame che si è creato tra il bambino e la famiglia che lo ha accolto e considerare il legame reale esistente tra lui e la famiglia d’origine. Solo così è possibile fare dei progetti che proteggano i suoi legami affettivi.

Se il bambino venisse regolarmente ascoltato o osservato, come prevede la Convenzione sui Diritti del Fanciullo⁶ all’art. 12, si capirebbe qual è il suo interesse, almeno nella maggior parte dei casi, ma questa indicazione è spessissimo disattesa e le idee sul ciò che è bene per i bambini sono tante quanti sono gli adulti che se ne occupano.

Le persone che stanno più vicino al bambino e hanno più strumenti per capirlo, se il minore è in affidamento, sono i genitori affidatari. Ciò nonostante, essi sono di rado ascoltati nelle scelte sul futuro del bambino, benché la legge 149/01 disponga che “l’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato (art. 5 comma 1)”. L’articolo di legge appena citato è molto importante e riconosce di fatto il ruolo dell’affidatario: forse per questo viene rispettato raramente.

L’ascolto del minore e l’ascolto dell’affidatario rimangono delle possibilità e non degli obblighi⁷.

6. La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), approvata a New York il 20-9-89 all’Assemblea delle Nazioni Unite rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia. L’Italia ha ratificato la CRC il 27-5-91 con la legge n. 476.

7. Il più grave limite della legge 149/01, che regola l’adozione e l’affidamento, è il non prevedere mai delle pene per chi non la rispetta. È una legge non esigibile.

Le famiglie affidatarie hanno solo doveri una volta che si sono assunte questo impegno e decidono di farvi fronte: devono accogliere il bambino e provvedere alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori biologici e dei servizi; mantenere i rapporti con la scuola e le autorità sanitarie e, di fatto, con la famiglia d'origine, anche se il compito spetta di più ai servizi sociali. A volte, padri e madri naturali che torturano i figli fisicamente e moralmente possono vederli in luoghi protetti, anche se i bambini vivono gli incontri con sofferenza; altri familiari assenti per anni possono richiedere di frequentare i bambini e perfino di toglierli a chi li ha tenuti in affidamento grazie al legame di parentela, ma gli affidatari non hanno diritto alla continuità degli affetti. A nulla serve il legame di intimità affettiva costruitosi nel tempo.

Viene da chiedersi “Chi glielo fa fare?”

La motivazione degli affidatari

E proprio questa domanda è oggetto di discussioni interminabili da parte di psicologi, assistenti sociali e giudici. Chi si offre per questo compito difficile deve sapere che cosa sta facendo e per questo di solito frequenta anche corsi organizzati dalle ASL, dai Comuni, da associazioni che si occupano della cosa. Deve capire qual è la molla che lo ha spinto alla decisione e accettarla realisticamente.

La motivazione all'affidamento e all'adozione non è, in teoria, la stessa. La motivazione ad adottare è semplice: è il desiderio di un figlio, magari un figlio in più rispetto a quelli che già ci sono. La motivazione all'affidamento è invece quella di aiutare qualcuno perché si è “ricchi” di affetti, di gioia, di condizioni di vita solide (lavoro e casa sicuri, figli propri, matrimonio felice). Naturalmente sempre in teoria, perché la gente felice ed altruista esiste, ma è poca. Altra motivazione diffusa è quella di “fare del bene”: aiutare una persona in tenera età è un modo concreto e ad alcuni congeniale di prendersi cura del “prossimo” nei fatti e non solo a parole. I bambini in difficoltà suscitano una particolare compassione, perché non hanno colpa alcuna del loro stato. Con gli adulti la compassione di tutti verso tutti si diluisce, spesso si pensa che chi è disgraziato lo sia per colpa personale.

Ma ci sono motivazioni più causate da bisogni personali, che vanno esplorate ugualmente: non tutti coloro che vorrebbero adottare possono farlo; ad esempio, le persone sole, in Italia, non possono. Per adottare ci vuole una coppia sposata da tre anni o comunque solida,

anche se sposata da meno tempo (la convivenza precedente il matrimonio viene riconosciuta). Ci vuole una coppia in cui la differenza di età tra il genitore più giovane e l'adottato non sia superiore ai 45 anni. Ci vuole una coppia idonea, che abbia fatto quindi dei corsi e si sia sottoposta all'esame di psicologi ed assistenti sociali.

Per prendere un bambino in affidamento, compito più duro di un'adozione (in quanto alle difficoltà di curare un bimbo abbandonato si aggiungono quelle di curare il rapporto con i suoi genitori e con i servizi) non è necessario essere in due e non è necessario essere giovani. Naturalmente è meglio avere questi requisiti e le coppie sono di gran lunga privilegiate sulle persone sole, le coppie di età adeguata su quelle troppo anziane; ma la legge è più elastica, lascia a chi fa i colloqui con gli aspiranti affidatari un margine di discrezionalità più ampio. Così persone che non hanno i requisiti per adottare possono invece accogliere in affidamento un bimbo.

Alcune di queste persone, soprattutto donne sole che rifiutano per principio di avere figli a cui non possono dare un padre o che non possono avere figli, accettano l'affidamento come l'unica forma di maternità non biologica loro concessa. Ci sono anche uomini soli che desiderano fare i padri o coppie che rinunciano all'adozione pur di non sposarsi. Insomma c'è un certo numero di persone che desidera avere un figlio, ma non può e quindi accetta l'idea di crescerne uno per un periodo, come scelta obbligata. Non c'è niente di male in questo, l'importante è sapere sempre quali sono le regole del gioco ed accettarle veramente. Sapere che magari si sarebbe voluto un figlio proprio non è un impedimento all'affido, se c'è consapevolezza di questo antico desiderio e se c'è la capacità di sublimarlo. E capire che un rapporto a tempo può essere fonte di gioia ugualmente non è da poco.

Il perenne sospetto che grava sugli affidatari

Qui si aprono dolenti note: poiché l'altruismo di chi si offre per un affido senza avere particolari vuoti esistenziali da colmare è poco diffuso, spesso non è creduto, anche quando esiste realmente; poiché la lealtà di chi sa che avrebbe voluto un'adozione ma accetta l'affidamento è poco diffusa, nemmeno questa è creduta. Tribunali e servizi temono sempre che, mentre si approfondisce l'affetto per il bambino (che in questi casi viene definito, con connotazione negativa, "attaccamento"), si dimentichino i patti iniziali e si faccia il possibile per impadronirsi del bambino stesso a discapito della sua famiglia.

La motivazione di chi diventa affidatario viene o esaltata dagli operatori che hanno una visione positiva dell'esistenza o demonizzata a priori da chi ce l'ha negativa e non crede negli slanci altruistici. Sono pochi coloro che accettano senza troppo giudicare chi, con diversi ingredienti di motivazioni egoistiche e altruistiche, si offre per l'affidamento. Una componente di sospetto accompagna quasi sempre chi veglia su questo istituto, anche giustamente, ma demonizzare ed esaltare è sempre sbagliato, anche quando si hanno di fronte persone che fanno delle scelte difficili e rare.

Quando si decide che una coppia o singola persona è adatta al ruolo di affidataria, si deve capire sostanzialmente se avrà la forza di sopportare le difficoltà dell'affidamento e il distacco se e quando ci sarà (non sempre il distacco si verifica, spesso i rapporti si mantengono, ma chi ha svolto il ruolo del genitore diventa "nonno" o "zio" o amico di famiglia). Per capire se chi si presenta ai colloqui è idoneo, la motivazione che spinge a mettersi in gioco è un elemento importante, ma non il solo. Tutta la persona/coppia dell'affidatario/i nel rapporto che si sta per creare si trova messa in gioco, tutte le sue risorse e tutte le sue fragilità hanno un ruolo. La coesione della coppia è un altro elemento importante da considerare.

Poi, naturalmente, ci sono affidamenti molto difficili ed altri che lo sono di meno. La stessa coppia o persona può riuscire a svolgere bene il suo compito con un minore⁸ e non riuscirci con un altro.

Bambini costretti a cambiare famiglia

Tutto questo è molto importante se lo si osserva dal punto di vista di ciò che avviene nella realtà delle cose. Infatti capita spesso che un affidamento nato per durare pochi mesi o anche i due anni previsti dalla legge 149/01, subisca strada facendo delle modifiche di programma. Capita spesso che chi ha accolto un minore con un progetto che prevedeva la sua permanenza in casa per pochi mesi lo debba tenere con sé per anni⁹. E se il bimbo è piccolo o addirittura neonato non gli si può spiegare che la famiglia che lo cresce con amore non è la sua di diritto. Il bambino, gli adulti ed eventuali fratelli si affezio-

8. La parola "minore" è brutta: evoca l'inferiorità. Ma non c'è un'altra parola migliore per indicare i bambini e le bambine e i ragazzi/e dalla nascita ai 18 anni.

9. Alla rilevazione del 2005, del Centro Nazionale di Documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, il 60% degli affidati lo erano da oltre due anni. Si veda il documento n. 2 in Appendice.

nano a prescindere dalle leggi ed è giusto che sia così, visto che l'affidamento, per funzionare, deve far crescere l'affidato psicologicamente sano e quindi egli deve sentirsi voluto, apprezzato e amato.

A questo punto, se un bambino diventa adottabile, perché la sua famiglia d'origine si rivela irrecuperabile, è giusto fargli cambiare famiglia solo perché i due istituti sono diversi?

Il problema è annoso e ci sono in merito due correnti di pensiero. La corrente di chi ritiene che, essendo il bene del minore l'obiettivo vero della legge 149/01 e, prima, della legge 184/83, il bambino debba rimanere nella famiglia che considera la sua, perché vi è cresciuto e perché lì si sente amato. Un bambino che sente di appartenere ad una famiglia e viene costretto a cambiarla vive un trauma molto simile a quello di un bimbo abbandonato dai genitori naturali, con diverse sfumature legate alla fragilità dei bambini stessi, alla qualità del rapporto instaurato con la famiglia affidataria, alle esperienze della primissima parte della vita e ad altri elementi ancora¹⁰.

La seconda scuola di pensiero, tornando al fatto che i requisiti per l'affidamento e per l'adozione sono diversi, ritiene che se si aprono dei pertugi tra i due istituti, si inducano le persone a cercare di aggirare le leggi e ad impadronirsi con l'inganno di bambini che non si possono avere. In modo particolare chi è profondamente contrario all'adozione da parte di persone sole teme che un possibile passaggio da un istituto all'altro finisca per permetterla.

Il sospetto che chi è solo sia omosessuale o addirittura pedofilo (come se il matrimonio garantisse la "normalità") sostiene di fatto il rifiuto aprioristico di valutare i casi particolari di volta in volta. Nel timore di tradire dei principi, non si esita a ignorare i sentimenti di molti bambini, di cui si fa scempio.

C'è anche chi afferma che la preparazione per l'adozione e per l'affidamento sono diverse. Sinceramente questo argomento mi pare molto meno serio, in quanto se i rapporti buoni si sono costruiti nella realtà della vita, i corsi fatti diventano di secondaria importanza.

Un altro motivo importante invece per tenere distinti i due istituti è quello per cui nell'affidamento la famiglia biologica e quella affidataria spesso si conoscono mentre nell'adozione i bambini sono portati in luoghi sconosciuti alla famiglia d'origine, per evitare persecu-

10. Circa la gravità dell'allontanamento da colei che il bambino ritiene madre, si veda Quemada N., *Cure materne e adozione*, Utet 2006 e la bella introduzione al libro di Gabriella Cappellaro.

zioni e disturbi al bambino e alla famiglia adottiva. Ma non sempre la famiglia d'origine è persecutoria nei confronti di quella adottiva, non sempre la famiglia d'origine sa dov'è quella affidataria/adottiva, gli orientamenti della legge 149/01 sono quelli di dire sempre all'adottato qual è la sua origine e questo si può fare fin dalla sua più tenera infanzia. Inoltre ci sono famiglie disposte a trasferirsi, se questo è il problema, e ci sono modi di proteggerle.

Il problema di fondo rimangono quei requisiti diversi per adottare e prendere in affidamento, requisiti che possono rendere problematico davvero il passaggio da un istituto all'altro. Accogliere un neonato a 55 anni, ad esempio, significherebbe essere in età da nonni quando il bambino ha bisogno di genitori nel pieno delle forze o accogliere da soli un bambino significherebbe negargli una delle due figure genitoriali. Sono situazioni da valutare una ad una, in quanto spesso, a causa del principio generale, si sono viste negate la possibilità del passaggio dall'affidamento all'adozione alcune coppie che avevano tutti i requisiti per adottare o che avevano addirittura già adottato.

La legge permette questo passaggio¹¹, con l'art. 25 (meglio noto con il suo vecchio nome precedente la riforma: art. 44), ma non dice che questo passaggio è preferibile, per non straziare il bambino. Non precisa che si deve applicare questo articolo tutte le volte che la cosa appare ragionevole e ci sono tribunali che lo applicano ed altri che lo vedono come la via ufficiale per l'aggiramento della legge, vizio capitale degli Italiani. E se proprio lo spirito della legge venisse aggirato nel non applicare l'articolo?

Scopi del libro

Questo libro vuole far sapere al maggior numero di persone ed in particolare ai magistrati minorili, ai servizi sociali che si occupano di affidamento, ai politici, agli amministratori, ai responsabili di case famiglia e comunità alloggio, associazioni di volontariato che si occupano di infanzia, genitori affidatari e aspiranti tali, quali vicende terribili ancora avvengono nel nostro paese (e avvengono nella maggioranza dei casi in silenzio) a danno di bambini e adulti innocenti.

Le storie che ho scelto di raccontare sono solo una piccola parte di quelle che mi sono state raccontate negli anni. Storie simili, nel senso che tutte denunciano il poco ascolto da parte dei servizi e dei tribuna-

11. Vedi l'art. 44 della legge 184/83 come modificato dall'art. 25 della legge 149/01, nel documento 4 dell'Appendice a pag. 128.

li, la poca empatia nei confronti di bambini e adulti, il mancato rispetto di rapporti affettivi costruitisi nel tempo e terapeutici per i bambini.

Non ho voluto raccontarle tutte, ho preferito inserirne anche di positive, per non presentare l'affidamento solo come strappo e tragedia, perché le cose non stanno così. Molti giudici e assistenti sociali hanno davvero a cuore, teorizzano e praticano il bene dei bambini e il rispetto degli adulti. Probabilmente non avrebbero scelto la loro professione se non avessero voluto spendersi in queste direzioni. Esistono giudici capaci di seguire il caso di un bambino in difficoltà pur essendo in ferie, mettendosi nei panni dei piccoli e dei grandi coinvolti, ma esistono anche giudici che decidono sulle vite altrui senza nemmeno darsi il tempo di leggere con attenzione i fascicoli, che riguardano il caso su cui devono decidere. Siamo umani e tutti possiamo sbagliare, il fatto è che in questo campo sbagliare significa cambiare il corso degli eventi per bambini e adulti, e indirizzarli bene o male. Come i medici, i magistrati e gli assistenti sociali, se sbagliano, provocano agli altri terribili sofferenze. Si può "sbagliare", cioè disattendere ed interpretare in modo erraneo la legge, per oggettiva difficoltà, ma anche per superficialità. La legge sull'adozione e l'affidamento (a differenza di quella, in sé molto meno buona, sulla fecondazione medicalmente assistita) non prevede alcuna sanzione per chi la disattende e la prassi sempre seguita in un territorio vale più della legge stessa.

Certi soprusi si devono sapere, vorrei dare almeno questo piccolo risarcimento a chi ha sofferto le pene dell'inferno senza avere nessuna colpa, come i bambini, o avendo la "colpa" di essersi offerto per un compito tanto difficile come quello del genitore affidatario.

Cerco di dimostrare che la legge attuale dovrebbe avere norme applicative nazionali o almeno regionali. Solo la Regione Veneto ha fatto al momento, febbraio 2009, delle linee-guida sull'affidamento¹². In esse ci si apre alla continuità dei rapporti per il bambino in affidamento, anche se non si dice chiaramente che spesso è preferibile per il bambino rimanere nella famiglia affidataria che cambiarla. In merito ricordo l'esistenza di una petizione presentata nella precedente legislatura alla Commissione Infanzia dalla associazione "La gabbia-

12. Vedi quaderno 02/08 della Regione del Veneto *Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari – L'affido familiare in Veneto* e il contributo della dott.ssa Arnosti in Appendice, documento n. 10, pag. 159.

nella e altri animali”¹³. Su di essa erano d’accordo tutte le associazioni di genitori affidatari rappresentate allora nella Commissione. Ma la proposta non è passata, probabilmente per la breve durata del governo Prodi, a cui era stata sottoposta la questione.

La petizione chiedeva, nel suo snodo fondamentale, di inserire un piccolo inciso in calce all’art. 4, comma 5 della legge 149/01. Si trattava di queste parole: “Qualora l’affidamento di un minore si risolve in un’adozione a causa del mancato recupero della famiglia d’origine, vanno protetti, salvo particolari e motivate eccezioni, i rapporti che nel frattempo si siano costituiti”¹⁴.

Sembra ovvio, eppure non lo è. Se lo fosse, ci sarebbero molti meno dubbi da parte di tanti operatori al momento di fare un affidamento: non si avrebbe paura di inserire un bambino piccolo (con gli adolescenti il discorso è più complesso ed articolato) in una famiglia, sapendo di doverlo togliere da lì, senza potergli far capire la causa di questo doloroso cambiamento. Si saprebbe che il bambino o torna dai genitori biologici, che hanno superato veramente i loro problemi, o rimane dove già si trova, con regolare adozione. Sempre che l’affidamento “funzioni bene” per tutti.

Norme attuali e nuove proposte

Dovunque si può procedere, allo stato attuale delle cose, alle adozioni a rischio giuridico: quelle in cui un bambino, non ancora adottabile, viene dato in affidamento ad una coppia già considerata idonea all’adozione, con l’accordo che, non appena l’adottabilità sarà dichiarata, egli diventerà un figlio adottivo. Se imprevisti non interverranno ad impedirlo. Ma non sempre ci sono a priori gli elementi per dichiarare con certezza quale margine di rischio esiste circa la possibilità di decretare lo stato di abbandono del minore e la sua successiva adottabilità. In questa incertezza, non si procede alla sua sistemazione presso una coppia affidataria o adottiva che sia: si preferisce aspettare che le cose si chiariscano, si teme che il bambino possa perdere i contatti con la famiglia d’origine e si pone il minore in comunità o casa-famiglia, dove rimane anni.

Per fortuna sono ormai molte le voci di chi cerca di trovare soluzione al problema, cercando di aggiungere ai due istituti esistenti

13. Vedi Commissione parlamentare per l’infanzia, *Documentazione per il seminario di studio*, “Adozione a affidamento” Proposte a confronto 8-10-2007.

14. Vedi documento 3 in Appendice, pag. 126.